

*Comune di Villa di Serio (Bergamo)*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.  
DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2020 DI  
ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER SCAGLIONE DI REDDITO E  
DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ESENZIONE**

**(Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 09.04.2020)**

**Indice**

<b>ARTICOLO 1</b>	<b>OGGETTO.</b>
<b>ARTICOLO 2</b>	<b>SOGGETTO ATTIVO.</b>
<b>ARTICOLO 3</b>	<b>SOGGETTI PASSIVI E BASE IMPONIBILE.</b>
<b>ARTICOLO 4</b>	<b>DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER SCAGLIONE DI REDDITO.</b>
<b>ARTICOLO 5</b>	<b>SOGLIA DI ESENZIONE.</b>
<b>ARTICOLO 6</b>	<b>MODALITÀ DI VERSAMENTO.</b>
<b>ARTICOLO 7</b>	<b>DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO. NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</b>

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Villa di Serio dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi del D. Lgs 360 del 28.09.1998, come successivamente modificato ed integrato, nonché dell'art.1, comma 11, del D.L. n.138 del 13.08.2011 n.138, come convertito dalla Legge 14.09.2011 n. 148.

## **ARTICOLO 2 - SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Villa di Serio con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI E BASE IMPONIBILE.**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Villa di Serio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'addizionale è determinata applicando le aliquote deliberate per l'anno di riferimento al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili ai fini di tale imposta.
3. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 5, l'addizionale così determinata è dovuta solo se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del T.u.i.r. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917e s.m.i.

## **ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER SCAGLIONE DI REDDITO.**

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall' art.52 del D. lgs 446/97, nel rispetto dei limiti dalla riserva di legge ivi prevista, e nel rispetto del principio di progressività, l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF viene modulata, come di seguito dettagliato, prevedendo aliquote differenziate, in base agli scaglioni di reddito stabiliti ai fini IRPEF dalla legge statale:

<b>SCAGLIONE DI REDDITO</b> (modifica Del. CC n. 02 del 03.03.2025)	<b>ALIQUOTE</b> <b>ADDIZIONALE</b> <b>COMUNALE ALL'IRPEF</b> (modifica Del. CC n. 02 del 03.03.2025)
<b>fino ad € 10.000</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Oltre € 10.000 e fino ad € 28.000</b>	<b>0,50 %</b>
<b>Oltre € 28.000 e fino ad € 50.000</b>	<b>0,60 %</b>
<b>Oltre € 50.000</b>	<b>0,75 %</b>

2. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote di cui al comma precedente si intendono confermate anche per gli anni successivi.
3. Eventuali variazioni di aliquote saranno oggetto di apposita delibera del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. La deliberazione con la quale vengono determinate le aliquote ed eventualmente la soglia di esenzione deve essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 5 - SOGLIA DI ESENZIONE.**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs 360/1998 e s.m.i., viene prevista una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali: l'addizionale di cui all'art.4 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00 compresi).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00, l'addizionale oggetto del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote differenziate per scaglione di reddito di cui all'articolo precedente.
3. La soglia di esenzione può essere variata con la delibera di conferma o variazione delle aliquote di cui all'art.4.

#### **ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI VERSAMENTO.**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote e la soglia di esenzione vigenti nell'anno precedente.
3. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, utilizzando l'apposito codice tributo con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 7 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO. NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D. Lgs 446 del 15 dicembre 1997, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere effettuati al testo vigente delle norme stesse.